

## CAPO II

### Polizia e Servizi dei Porti

#### **Articolo 1276 - Rimozione di cose sommerse.**

Le disposizioni sulla rimozione di materiali, navi e aeromobili di cui agli articoli 72, 73, 729 si applicano anche nel caso in cui la sommersione o la caduta sia avvenuta in data anteriore all'entrata in vigore del codice.

#### **Articolo 1277 - Regolamenti locali di pilotaggio e di rimorchio.**

Fino all'emanazione dei regolamenti locali di pilotaggio e di rimorchio, previsti nell'articolo 95, secondo comma, e nell' articolo 100, continuano ad applicarsi le norme dei regolamenti attualmente in vigore in quanto compatibili.

#### **Articolo 1278 - Contributi dello Stato per il pilotaggio.**

Nel caso di pilotaggio obbligatorio, quando i proventi non siano sufficienti al mantenimento di una corporazione di piloti, il ministro [per le comunicazioni] (1) può concedere un assegno annuo a carico del bilancio del suo ministero.

(1) Ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

#### **Articolo 1279 - Contributi per il lavoro portuale.**

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 27, l. 28 gennaio 1994, n. 84 nel testo modificato dall'art. 2, d.l. 21 ottobre 1996, n. 535, conv. in l. 23 dicembre 1996, n. 647.

[Ritorna all'Indice](#)